REGOLAMENTO (CEE) N. 1791/87 DELLA COMMISSIONE

del 26 giugno 1987

che modifica il regolamento (CEE) n. 1677/87 relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2057/82 del Consiglio, del 29 giugno 1982, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 4027/86 [2], in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1677/87 [3] della Commissione ha proibito la pesca del merluzzo bianco nelle acque delle divisioni CIEM VII exc. VII a, VIII, IX, X; COPACE 34.1.1 (zona CE) da parte di navi battenti bandiera del Belgio o registrate in Belgio dal 7 giugno 1987;

considerando che il Belgio ha corretto le cifre di cattura che aveva trasmesso alla Commissione e che le cifre aggiornate mostrano che il contingente effettivamente non è stato raggiunto; che la pesca del merluzzo bianco nelle divisioni CIEM VII exc. VII a, VIII, IX, X; COPACE 34.1.1 (zona CE) effettuata da navi battenti bandiera del Belgio o registrate in Belgio dovrebbe quindi essere permessa; che è di conseguenza necessario revocare il regolamento (CEE) n. 1677/87 della Commissione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1677/87 è sostituito dal testo seguente:

« *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 29 giugno 1987. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 1987.

Per la Commissione

António CARDOSO E CUNHA

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 220 del 29. 7. 1982, pag. 1.
[2] GU n. L 376 del 31. 12. 1986, pag. 4.
[3] GU n. L 157 del 17. 6. 1987, pag. 7.